

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita tra Imprese e associazioni di imprese che producono prodotti, servizi, macchine, attrezzature per il restauro e la conservazione del patrimonio architettonico, artistico e archeologico, e più in generale del costruito urbano di interesse storico, nonché per il recupero edilizio, l'Associazione nazionale denominata "Associazione Italiana per il Restauro Architettonico, Artistico, Urbano" denominata in breve anche "ASSORESTAURO".

L'Associazione ha la sede in Milano. Spetta all'Assemblea Generale deliberarne l'eventuale trasferimento; spetta al Consiglio Direttivo la costituzione di Delegazioni Temporanee e Permanenti, l'apertura e la soppressione di Uffici operativi o Uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Articolo 2 - Scopi

Assorestauro è autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro. Essa può tuttavia dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

Assorestauro promuove i valori dell'imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo, rappresentando e tutelando gli interessi dei soggetti associati.

In relazione a tali scopi, per cui è costituita, Assorestauro potrà contribuire alla realizzazione di iniziative promosse, coordinate o attuate direttamente o indirettamente, nonché aderire a enti e organismi di sintesi nazionali ed esteri i cui scopi siano affini e non siano in contrasto con quelli citati nel presente statuto.

In particolare, essa potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere studi e ricerche e raccogliere notizie, elementi e dati statistici utili all'informazione settoriale, ed effettuare direttamente e indirettamente studi, monitoraggi e analisi delle situazioni e dell'andamento dei mercati;
- partecipare all'elaborazione e alla divulgazione delle norme internazionali per la qualificazione delle Imprese associate, assistendole e tutelando nella certificazione dei sistemi di qualità e sicurezza dei loro prodotti e servizi;
- rappresentare le Imprese associate nei limiti delle finalità statutarie, direttamente o provvedendo a nominare i Delegati associativi per i rapporti esterni con le Istituzioni, i Consorzi, le Federazioni e le Organizzazioni economiche, politiche e sociali, gli Enti pubblici e privati, le Commissioni di ogni ordine e grado, gli Organismi di normazione e certificazione, le Fiere ovvero le loro organizzazioni e le altre Associazioni;
- organizzare direttamente o indirettamente corsi di formazione o di aggiornamento, ricerche tecniche, conferenze, seminari, meetings ed altre iniziative per l'evoluzione e la diffusione delle tecnologie e degli impieghi dei prodotti delle Imprese Associate e per lo sviluppo delle culture settoriali;
- promuovere e realizzare convenzioni, sinergie ed accordi interassociativi in tutto il mondo ai fini statutari e nell'interesse delle Imprese associate;
- realizzare direttamente o indirettamente e cedere prevalentemente ai Soci ma anche a terzi, pubblicazioni tecniche o di indirizzo promozionale;
- l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute dalla stessa necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale come ad esempio partecipare ad Associazioni e Federazioni di categoria nazionali, comunitarie e internazionali, Organizzazioni ed Enti d'ogni ordine e grado, assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in consorzi, Associazioni temporanee di impresa, joint-ventures o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; nonché compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

### TITOLO II - SOCI

#### Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono partecipare all'Associazione quali SOCI EFFETTIVI, oltre i Soci Fondatori:

- le imprese produttrici e/o fornitrici di tecnologie, materiali, macchinari, attrezzature, servizi specialistici, hardware/software, che trovino impiego nelle opere di restauro e conservazione dell'arte e del costruito,
- le imprese esecutrici di interventi di diagnostica e/o restauro purché in possesso di attestazione SOA relative (OS2 - OG2)
- le imprese esecutrici di interventi di pulitura e antigraffito purché possano attestare un'esperienza lavorativa di almeno tre anni ed un organico di minimo cinque addetti,
- gli studi di progettazione, di consulenza, purché organizzati in forma societaria,
- le società di engineering,
- le società di servizi delle Associazioni settoriali.

Essi sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione così come prevede lo Statuto Sociale. In particolare, essi hanno diritto di partecipazione alle Assemblee direttamente o in delega con diritto di voto e di eleggibilità a tutte le Cariche Sociali, all'uso del logo associativo nelle sole forme stabilite dal Consiglio Direttivo, di usufruire direttamente di tutti i servizi associativi e di partecipare a tutte le attività dell'Associazione volte a conseguire gli scopi sociali.

In quanto Soci Effettivi, essi sono tenuti a versare il contributo ordinario annuo, all'osservanza dello Statuto Sociale e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, nonché a fornire alla Segreteria le informazioni che il Consiglio Direttivo riterrà utile chiedere in relazione alle delibere dell'Assemblea per il raggiungimento degli scopi sociali. Tali informazioni saranno tenute dalla Segreteria in via riservata o, in casi di assoluta necessità, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazioni anche parziali delle fonti.

Possono partecipare all'Associazione quali SOCI AGGREGATI, in via alternativa, le stesse Imprese che possono partecipare quali Soci Effettivi e inoltre:

- gli Enti pubblici e privati,
- le Istituzioni, i Consorzi Export e gli Organismi rappresentativi di categoria di cui sia conosciuta la non occasionale attività,
- i professionisti e le Associazioni di professionisti,
- le Imprese operanti nei settori di produzione e/o di servizio complementari a quelli in cui operano i Soci Effettivi, quali

l'editoria specializzata di riconosciuto valore culturale, servizi di comunicazione, e, più in generale tutte le persone fisiche e giuridiche cointeressate al buon esito delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

- Le Imprese esecutrici di interventi di diagnostica e/o restauro e pulitura che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'adesione in qualità di socio effettivo.

Come tali essi partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto nonché ai Proviviri e agli Organi proponenti dell'Associazione in rappresentanza specifica così come prevede l'Art. 21.

In quanto Soci Aggregati sono tenuti a versare il contributo ordinario annuo, all'osservanza dello Statuto Sociale. Essi possono partecipare alle iniziative poste in essere dall'Associazione per il raggiungimento di obiettivi e degli scopi sociali che non abbiano vincoli o particolari aspetti di riservatezza motivati dal Consiglio Direttivo; usufruiscono del logo associativo dei servizi associativi nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; sono tenuti a collaborare fornendo informazioni e dati utili alle analisi di mercato dell'Associazione ed a considerare le informazioni associative del tutto riservate.

Possono partecipare all'Associazione quali SOCI ONORARI le Scuole di Specializzazione post-Laurea in restauro nonché gli Istituti Tecnici e le Scuole Professionali collegate ai settori e alle imprese rappresentate da Assorestauro. Tali Soci partecipano alla vita dell'Associazione senza diritto di voto e di elezione alle cariche sociali nonché senza l'onere del versamento di alcun contributo a qualsiasi titolo.

Le nomine e le revoche dei Soci Onorari, le cui funzioni sono propositive e consultive, sono proposte dal Consiglio Direttivo alle annuali Assemblee in considerazione dell'esistenza o del decadimento di loro particolari meriti o rappresentatività.

Tutti i Soci come sopra descritti, devono dichiarare di condividere gli scopi indicati dal presente statuto nonché di accettarlo integralmente in ogni sua parte. Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro degli Associati.

#### **Articolo 4 - Rapporto associativo**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere datata e contenere la preventiva accettazione

di tutte le norme contenute nel presente statuto e di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

Nella domanda deve essere specificata la richiesta di qualifica di socio effettivo o socio aggregato per cui l'impresa chiede l'iscrizione, le generalità del Titolare o del Legale rappresentante, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione e gli indirizzi telefonici ed e mail dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

La presentazione della domanda comporta la preventiva accettazione dell'ammontare dovuto per la quota "una tantum" e per il primo contributo annuale, da versare in seguito all'accettazione.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Le domande vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che potrà tener conto dell'eventuale presentazione e del parere di altri Soci interessati.

Contro l'eventuale deliberazione negativa del Consiglio, l'impresa che ha inoltrato la domanda potrà ricorrere per iscritto alla successiva Assemblea, le cui decisioni sono inappellabili in caso di accoglimento della domanda.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un anno solare, che decorrerà dal primo giorno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione, e si considera automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascun anno.

La disdetta o dimissione dall'adesione, che deve essere comunicata per iscritto con data certa, non esime l'impresa dimissionaria dal rispetto di tutti gli impegni assunti.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

I soci effettivi hanno diritto di partecipare all'amministrazione dell'Associazione, e di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione. In particolare, essi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi esecutivi dell'Associazione, purché in regola

con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I Soci Aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di servizio poste in essere dall'Associazione nelle forme e nei modi decisi e deliberati dall'Assemblea Generale. I soci aggregati sono esclusi dalla partecipazione al Consiglio Direttivo e a tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una qualsiasi rappresentanza diretta da parte dell'Associazione.

I Soci Onorari hanno diritto di conoscere i programmi associativi per condividerne i fini e gli scopi. I Soci Onorari sono esclusi dalla partecipazione al Consiglio Direttivo e a tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una qualsiasi rappresentanza diretta da parte dell'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione ad Assorestauro, con l'uso del logo associativo.

#### **Articolo 6 - Doveri dei soci**

L'adesione ad Assorestauro comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso.

L'attività delle Imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse Imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza all'Associazione.

In particolare, ogni Socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- usufruire del logo associativo nei termini stabiliti e nei termini della propria di adesione;
- versare i contributi associativi deliberati dall'assemblea generale dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- tener conto delle intese interne e esterne dell'Associazione, e osservare i regolamenti di partecipazione ad avvenimenti disciplinati e/o coordinati dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Oneri contributivi**

L'importo e i termini di versamento della quota di ammissione "una tantum" e dei contributi ordinari annuali sono annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota di ammissione "una tantum" è dovuta in ugual misura da tutti gli iscritti.

Il contributo ordinario annuale dovuto dai Soci è uguale per tutti gli iscritti con la medesima qualifica. Quello dei Soci Effettivi è almeno doppio di quello dovuto dai Soci Aggregati.

Tutti i contributi riscossi dall'Associazione sono intrasmissibili.

All'atto dell'ammissione, ogni Socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- una quota fissa di iscrizione "una tantum"
- il contributo ordinario annuale correlato alla sua qualifica di Socio Effettivo oppure di Socio Aggregato.
- gli eventuali contributi straordinari o integrativi ove fossero deliberati dall'Assemblea.

La quota di iscrizione "una tantum" e il primo contributo ordinario annuale o semestrale devono essere versati direttamente o con bonifico bancario nei 10 giorni successivi all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo o in seguito al ricorso all'Assemblea.

### **Articolo 8 - Sanzioni disciplinari**

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Le sanzioni vengono comminate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

Avverso qualsiasi sanzione comminata il Socio può inoltrare ricorso ai Proviviri nei quindici giorni successivi alla data di notifica. In ogni caso, il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosi o inadempienti, che risultano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

### **Articolo 9 - Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

- per rinuncia all'adesione o dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8.

In nessun caso il socio è esonerato dal rispetto degli impegni liberamente assunti all'atto dell'iscrizione e di quelli richiamati negli articoli del presente statuto.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato qui di seguito:

- nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto: sino alla scadenza del rapporto associativo.
- nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie: sino alla scadenza dell'esercizio annuale in corso.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente ogni diritto ai servizi associativi, all'uso del logo associativo nonché decade dagli incarichi di rappresentanza e dalla titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA**

#### **Articolo 10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vicepresidenti;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Consigliere Tesoriere;
- g) i Proviviri.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

#### **Articolo 11 - Assemblea: costituzione e riunioni**

L'Assemblea è sovrana.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, ed è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi annuali, che può essere effettuato fino al giorno che precede la data di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. Funge da segretario chiunque, anche non socio, sia designato seduta stante da chi presiede l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria per le modifiche statutarie e lo scioglimento, e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quando ne sia fatta

richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consigliere Tesoriere limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente dell'Associazione e dovrà indicare tutti gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione in segreteria.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci.

- in seconda convocazione, quando sia presente almeno un decimo dei voti attribuiti a tutti i soci.

Le imprese non in regola con gli obblighi statutari possono comunque assistere ai lavori assembleari quali uditori, senza diritto di voto e d'intervento nella discussione. Allo stesso titolo possono assistere all'Assemblea senza alcun diritto di intervento sia i Revisori contabili esterni, sia gli invitati, sia il personale dell'Associazione ancorché invitato. Ogni impresa associata può farsi rappresentare da altra impresa associata con la medesima sua qualifica, di Socio effettivo o Socio Aggregato, solo mediante delega scritta.

Ogni Socio Effettivo ha diritto a 10 voti.

Ai Soci iscritti in corso d'anno e ai Soci Aggregati è attribuito un voto.

Ciascun Socio Effettivo può essere eletto alle cariche sociali, e delegato a rappresentare l'Associazione nei rapporti esterni con esplicito incarico del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio Aggregato non può essere eletto alle cariche sociali ma può partecipare ai Comitati nominati dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 16.

Ciascun Socio Onorario può partecipare all'assemblea generale senza diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.

#### **Articolo 12 - Assemblea: convocazione e deliberazioni**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, e in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, a mezzo fax, o posta elettronica, o

raccomandata contenente l'indicazione della data, del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, almeno quattordici giorni prima della data della riunione.

In caso di indifferibile urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a sette giorni.

Nell'inviare la convocazione, l'Associazione è tenuta a comunicare all'impresa associata il numero dei voti cui ha diritto.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, necessariamente si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di uno scrutatore scelto tra i rappresentanti delle aziende associate presenti alla votazione.

Il numero dei voti validi conferiti a ciascun candidato deve essere constatato dallo scrutatore trascritto in allegato al verbale d'Assemblea per la dovuta considerazione nei casi di coartazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle per le quali è statutariamente prevista una maggioranza diversa.

Ogni Socio Effettivo ha diritto a 10 voti, ogni Socio Aggregato ha diritto a un voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, facendo salvo il loro diritto alla facoltà di recesso, e vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea.

### **Articolo 13 - Assemblea: attribuzioni**

Spetta all'Assemblea riunita in sessione ordinaria:

- eleggere il Presidente su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza territoriale e merceologica e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività.
- eleggere tra i soci effettivi i componenti del Consiglio Direttivo, tenendo conto della totalità delle disponibilità espresse;
- eleggere i Proviviri;
- eleggere il Consigliere Tesoriere.

- approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta e in essere;
  - decidere in ordine ai ricorsi degli Associati;
  - determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - formulare e approvare l'ammontare del preventivo di gestione e la ripartizione dei contributi a carico dei Soci Effettivi e dei Soci Aggregati;
  - deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Spetta all'Assemblea riunita in sessione straordinaria:
- approvare le modifiche dello Statuto;
  - sciogliere l'Associazione, nominare uno o più liquidatori e destinare la devoluzione delle eventuali rimanenze.

### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo: composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) da 2 a 8 componenti eletti dall'Assemblea;
- c) da 2 a 4 Vicepresidenti eletti nell'ambito del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso vengano a mancare durante il biennio in carica, essi sono sostituiti per coartazione con i primi fra i non eletti nella medesima votazione, e rimangono in carica fino a scadenza del Consiglio cui partecipano.

### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo: costituzione, deliberazioni e riunioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti, ed è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Non sono ammesse deleghe. Ogni componente decade dalla carica dopo tre assenze consecutive.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elencazione degli argomenti da trattare. Ciascun componente ha diritto a 1 voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone lo scrutinio segreto è inderogabile, previa nomina di uno scrutatore fra i presenti.

### **Articolo 16 - Consiglio Direttivo: attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere nel proprio ambito i Vicepresidenti tenuto conto delle attribuzioni e delle deleghe approvate dall'Assemblea;
- nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Tecnico quale coordinatore responsabile di tutte le iniziative di carattere tecnico svolte dall'Associazione. A discrezione del Consiglio Direttivo la figura del Direttore Tecnico potrà coincidere con la carica di Vicepresidente;
- nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- nominare e sciogliere Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori;
- dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne continuativamente i risultati;
- stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione, deciderne i piani per l'azione a medio e lungo termine, ed esercitare tutti i compiti previsti dal presente Statuto;
- deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- ratificare le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza in casi di particolare urgenza;
- approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

- proporre all'Assemblea ogni eventuale modifica al presente statuto.

### **Articolo 17 - Presidente**

Il Presidente è eletto a maggioranza dall'Assemblea Generale con votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica un quadriennio, rinnovabile per altri due quadrienni consecutivi.

A tutti gli effetti, egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto e sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo al quale può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa, nonché coordina l'attività del Direttore Tecnico se nominato dal Consiglio Direttivo. Può inoltre avvalersi di un assistente con funzioni di coordinamento delle attività di segreteria limitatamente al periodo del suo mandato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti o in via subordinata dal Vicepresidente più anziano.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta

entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

### **Articolo 18 - Vicepresidenti e Comitato di Presidenza**

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente, affiancato dai Vicepresidenti, rappresenta nel suo insieme tutte le imprese iscritte all'Associazione.

A tal fine, e in considerazione degli indirizzi generali e del programma di attività del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto fino a 4 Vicepresidenti nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, e ne riconosce le competenze che potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi e

l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività, di intervento e di interesse associativo.

I Vicepresidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo, il quale provvede a nominare i successori in caso di cessazione del mandato per motivi diversi dalla scadenza dopo aver provveduto a reintegrare il proprio numero di componenti mediante coartazione.

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dagli eventuali Past-President dell'Associazione.

Esso si riunisce in tutti i casi di urgente necessità, ovunque se ne riconosca l'opportunità, sia per decidere con la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e provvedere alle necessità dell'Associazione ai fini statutari, sia per attuare tempestivamente gli opportuni interventi a seguito di eventuali sopravvenienze o di impreviste difficoltà.

Le sue attribuzioni sono di supplenza straordinaria al Consiglio Direttivo, cui spetta la successiva ratifica delle decisioni entro e non oltre 120 giorni.

### **Articolo 19 - Probiviri**

L'Assemblea elegge ogni quattro anni 2 Probiviri, i quali sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le imprese associate che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri stabiliscono, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

I Probiviri giudicano secondo equità e le loro decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui i probiviri si sono riuniti ed hanno avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma relativa all'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine dei Probiviri, anche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

### **Articolo 20 - Consigliere Tesoriere**

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere, che può anche coincidere con la carica di Vicepresidente, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Consigliere Tesoriere assiste alle riunioni dell'Assemblea.

### **Articolo 21 - Disposizioni generali sulle cariche**

Per rappresentanti legali delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il Titolare, l'Amministratore Delegato, o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi.

Le partecipazioni alla carica di Proboviro nonché ad altri organi proponenti quali i Comitati e le commissioni, sono aperte anche ai Soci Aggregati.

Tutte le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

## **TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI**

### **Articolo 22 - Fondo comune**

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune di Assorestauro è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione, pertanto i Soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 23 - Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre e il bilancio preventivo, devono essere sottoposti per approvazione all'Assemblea Generale.

## **TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento**

### **Articolo 24 - Modificazioni statutarie**

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare in Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso in seguito a modificazioni statutarie ha effetto di sospensione dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 25 - Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento di Assorestauro da almeno la metà dei Soci Effettivi, il Presidente deve convocare un'apposita Assemblea straordinaria con comunicazione raccomandata o altro mezzo di cui sia riscontrabile la ricezione in data certa per deliberare in proposito.

Tale Assemblea straordinaria, che delibera validamente solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tutte le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute soltanto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Art. 26 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto.